

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

proposta di deliberazione n. 24/24

PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

concernente:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI
TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE IN ORIENTAMENTO,
MOBILITÀ E AUTONOMIA PERSONALE PER DISABILI VISIVI

*(articolo 121, secondo comma, della Costituzione,
articolo 121 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)*

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 4 giugno 2024

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, che prevede la possibilità da parte dei Consigli regionali di presentare proposte di legge alle Camere;

Vista la proposta presentata dal Consigliere Latini;

Visto l'articolo 121 del Regolamento interno;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di legge di cui all'allegato A da sottoporre alle Camere, unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico-finanziaria che l'accompagnano;
- 2) di presentare la stessa alla Camera dei deputati.

Allegato A**PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI
TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE IN ORIENTAMENTO,
MOBILITÀ E AUTONOMIA PERSONALE PER DISABILI VISIVI****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Con la presente proposta di legge alle Camere si propone di regolamentare la professione di tecnico dell'educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi al fine di fornire una risposta alle crescenti richieste dovute alla sempre più ampia presenza di persone con gravi minorazioni visive, che necessitano di supporto e istruzione per migliorare la loro mobilità e autonomia personale, anche con l'obiettivo di reinserimento sociale e lavorativo.

La relazione del Ministro della salute sullo stato di attuazione delle politiche inerenti la prevenzione della cecità, l'educazione e la riabilitazione visiva (legge 284/97) per l'anno 2020, redatta a marzo 2023, riporta i relativi dati italiani in linea con quelli dell'UE. L'1,9% delle persone dai 15 anni in su soffre di gravi limitazioni sul piano visivo, a questi si aggiunge il 16,7% della popolazione che soffre di limitazioni moderate nella vista, quota che sale al 28,8% tra chi ha più di 65 anni e al 33,9% di chi ha più di 75 anni. Quindi, se si sommano le limitazioni visive moderate a quelle gravi, complessivamente ne soffre il 18,6% della popolazione, percentuale che sale al 33,8% tra gli ultrasessantacinquenni e al 41,9% tra gli ultrasettantacinquenni.

Il Ministero della salute rileva che il numero di soggetti affetti da ipovisione è in aumento per molteplici cause, tra cui, in particolare, il progressivo aumento della speranza di vita che ha portato a una maggiore diffusione di malattie oculari legate all'invecchiamento, quali la degenerazione maculare legata all'età, il glaucoma, la cataratta, patologie vascolari retiniche. Inoltre, nella relazione si legge come ad accentuare il

suddetto aumento hanno influito anche i grandi progressi scientifici e tecnologici dell'oftalmologia registrati negli ultimi decenni, che hanno portato ad una riduzione dei pazienti destinati alla cecità, ma che, contemporaneamente, hanno determinato un incremento dei soggetti con residuo visivo parziale, insufficiente a garantire il mantenimento di una completa autonomia.

Pertanto, per far fronte a quanto sopra esposto, si pone l'esigenza di implementare figure professionali altamente specializzate nell'insegnamento dell'indipendenza motoria e dell'uso di ausili per l'autonomia e la mobilità alle persone non vedenti finalizzate, tra l'altro, alla predisposizione di programmi di intervento personalizzati tali da consentire il reinserimento dei soggetti nel proprio contesto sociale e lavorativo o comunque tali da offrire loro nuove occasioni di inserimento sociale.

La presente proposta istituisce una figura professionale, quella del tecnico dell'educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi, che ha, quale obiettivo primario, quello di istruire soggetti con minorazioni visive su come utilizzare i sensi residui per percepire l'ambiente circostante e la corretta interpretazione delle informazioni sensoriali, fornendo agli stessi le competenze e le conoscenze necessarie per muoversi in modo autonomo e sicuro negli ambiti normalmente frequentati tenendo in considerazione la condizione psicofisica e gli obiettivi individuali.

Tale nuova figura, già presente nei repertori delle figure professionali di alcune regioni, viene formata sui bisogni specifici delle persone con disabilità visiva anche attraverso la creazione e

l'esecuzione di percorsi di orientamento personalizzati per ogni singolo utente. Inoltre, i tecnici dell'educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi dovranno valutare l'efficacia dei percorsi di orientamento e il loro impatto sulla mobilità e autonomia personale delle persone non vedenti coinvolte nella loro attività.

La presente proposta di legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 detta la definizione della figura del tecnico dell'educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi.

L'articolo 2 stabilisce i requisiti per l'esercizio dell'attività di tecnico dell'educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi.

L'articolo 3, al fine fornire indicazioni sui profili e i titoli abilitanti, detta disposizioni generali sul

corso di formazione professionale per l'acquisizione della qualifica di tecnico dell'educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi nonché i requisiti per il relativo accesso.

L'articolo 4 istituisce l'elenco dei tecnici dell'educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 5 prevede i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'elenco previsto dal precedente articolo 4.

L'articolo 6 prevede le disposizioni sul riconoscimento dei titoli rilasciati all'estero.

L'articolo 7 prevede le disposizioni finali per l'attuazione della legge.

L'articolo 8 reca la disposizione di invarianza finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

La presente proposta da presentare alle Camere non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto di carattere ordinamentale.

Art. 1

(Definizione della professione di tecnico dell'educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi)

1. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi, di seguito denominato "tecnico EROMAP", è la figura professionale che effettua valutazioni funzionali, progetta e realizza percorsi educativi e riabilitativi individualizzati, finalizzati al recupero e al miglioramento del grado di orientamento, mobilità e autonomia personale dei soggetti con minorazioni visive, a partire dall'analisi dei fabbisogni, delle risorse della persona e del contesto di riferimento. L'attività del tecnico EROMAP si esplica altresì nell'informazione e nella divulgazione delle problematiche e degli interventi da realizzare anche in collaborazione con gli altri operatori sociali, educativi e riabilitativi, con gli utenti e le loro famiglie.

2. La professione di tecnico EROMAP può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato presso strutture pubbliche o private di carattere socio-educativo, socio-assistenziale, formativo, culturale, ambientale e socio-sanitario, e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.

Art. 2

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di tecnico dell'educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi)

1. Per esercitare la professione di tecnico EROMAP sono necessari:

- a) il possesso della laurea triennale nelle aree socio-psico-pedagogiche o nelle aree medico-sanitarie;
- b) attestato di frequenza al corso professionale di cui all'articolo 3;
- c) l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4.

Art. 3

(Corso di formazione e requisiti di accesso)

1. Al corso di formazione professionale per l'acquisizione della qualifica di tecnico EROMAP

possono accedere i soggetti che, oltre al requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) esperienza professionale documentata almeno biennale nel settore della disabilità visiva;
- b) conoscenza degli ausili per i minorati della vista;
- c) conoscenza informatica di base.

2. Il corso per l'acquisizione della qualifica di tecnico EROMAP è costituito da moduli teorici e pratici per una durata minima di 950 ore, di cui almeno:

- a) n. 650 ore di lezioni teoriche;
- b) n. 300 ore di lezioni pratiche.

3. Il corso di formazione di cui al comma 2 persegue, tra le altre, le seguenti finalità:

- a) analisi di fabbisogni, risorse e potenzialità della persona anche al fine di acquisire conoscenze in materia di tiflogia e relative tecniche riabilitative, sugli aspetti psicosociali, prassici, fisiologici e funzionali del soggetto con disabilità visiva;
- b) analisi del contesto ambientale e relazionale, con particolare riguardo agli ausili, alle tecnologie per l'orientamento e mobilità e per l'autonomia personale e alle tecniche di comunicazione e divulgazione;
- c) progettazione di interventi educativi e riabilitativi, in particolare sugli aspetti della didattica rivolta ai soggetti con disabilità visiva nonché sugli aspetti di pedagogia e psicologia della relazione;
- d) realizzazione di interventi rieducativi e riabilitativi.

4. Il corso di formazione di cui al comma 2 si conclude con un esame finale composto da tre prove, costituite da un colloquio, una prova scritta e una prova pratica, al cui superamento verrà rilasciato l'attestato di qualifica professionale di tecnico dell'educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi.

Art. 4

(Istituzione dell'elenco dei tecnici dell'educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi)

1. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei tecnici

dell'educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi, di seguito denominato "elenco".

2. E' consentita la contemporanea iscrizione in albi professionali o altri elenchi.

3. Gli iscritti nell'elenco sono tenuti al segreto professionale. In caso di violazione si applica l'articolo 622 del codice penale.

Art. 5

(Iscrizione nell'elenco)

1. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) titoli di studio e formazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2;
- b) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;
- c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione;
- d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero in quanto in servizio presso enti o imprese nazionali operanti fuori del territorio dello Stato nel settore dell'educazione e della riabilitazione in orientamento, mobilità e autonomia personale per disabili visivi.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, coloro che risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 trasmettono la domanda di iscrizione esclusivamente tramite la relativa piattaforma ministeriale secondo le modalità definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il nominativo viene inserito in elenco solo all'esito positivo della verifica dei requisiti stessi.

3. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero di cui al comma 2, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati secondo i criteri definiti dal Ministero stesso.

Art. 6

(Riconoscimento dei titoli rilasciati all'estero)

1. Per l'esercizio della professione di cui all'articolo 1 e per l'iscrizione nell'elenco sono equipollenti i titoli accademici, nelle aree socio-psico-pedagogiche o nelle aree medico-sanitarie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo

2, conseguiti presso istituzioni universitarie estere che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, siano riconosciute di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i soggetti interessati non hanno chiesto la dichiarazione di equipollenza del titolo posseduto con i titoli di studio di cui all'articolo 2 rilasciati da università italiane.

2. Il riconoscimento accademico del titolo rilasciato all'estero, ai fini dell'equipollenza a tutti gli effetti del medesimo titolo con quello rilasciato dagli atenei nazionali, viene effettuato dalle autorità accademiche competenti secondo le modalità e nei termini fissati dalla legge.

3. Nell'ambito della valutazione di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce i criteri per accertare l'equipollenza di corsi di formazione svolti all'estero al corso di cui all'articolo 3.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, adotta le misure necessarie alla sua attuazione, in particolare dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 6.

Art. 8

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti da questa legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.